Regolamento sul riconoscimento delle scuole di polizia

Articolo 1 Statuto giuridico

Conformemente all'articolo 7g del suo regolamento, la Commissione paritetica emana il presente regolamento.

Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- alle scuole di polizia interessate, che devono farsi riconoscere dall'organo responsabile.

Articolo 3 Requisiti

Le scuole di polizia interessate devono essere certificate. Valgono come norme di riferimento (lista sommaria e non esaustiva):

- eduQua
- ISO 21001
- IQ-Net

Articolo 4 Qualificazione dei formatori

[1] La qualificazione deve essere conforme alle disposizioni del marchio di qualità di riferimento.

[2] A partire da 50 lezioni è necessario attestare una formazione metodico-didattica.

[3] In ogni caso, è possibile occupare il ruolo di responsabili della formazione scolastica solo dopo conclusione di una formazione andragogica di livello terziario.

Articolo 5 Scuole di polizia

[1] Sono riconosciute solo le scuole di polizia che formano agenti di polizia (della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) che svolgono i loro incarichi conformemente alla Costituzione.

[2] La scuola di polizia deve essere subordinata a un'autorità della Confederazione, di uno o più Cantoni oppure di uno o più Comuni.

[3] La scuola di polizia soddisfa le condizioni giuridiche indicate nella guida per la garanzia della qualità e il riconoscimento di una nuova scuola di polizia, che sono determinanti per le attività delle scuole di polizia.

Articolo 6 Infrastruttura

Le scuole di polizia devono assicurare la possibilità di svolgere sia formazioni teoriche che orientate alla capacità operativa.

Articolo 7 Contenuto

[1] Le scuole di polizia sono responsabili affinché le condizioni quadro vengano assicurate e applicate conformemente al Piano di formazione di polizia (PFP).

[2] Per essere operativi nella seconda fase della formazione e poter esercitare la professione di polizia, è necessario che gli aspiranti possano prepararsi all'esame preliminare in modo orientato alle competenze, sulla base del regolamento d'esame e delle relative direttive concernenti il regolamento d'esame per l'esame di professione di agente di polizia con attestato professionale federale.

[3] La base di riferimento è la panoramica delle competenze operative dell'agente di polizia con attestato professionale federale, riportata all'allegato 1 del PFP e delle direttive concernenti il regolamento d'esame per l'esame di professione di agente di polizia con attestato professionale federale del 26 novembre 2020.

Articolo 8 Procedura di qualificazione

Gli esami preliminari si svolgono secondo le disposizioni della commissione d'esame nazionale «Agente di polizia con attestato professionale federale».

Articolo 9 Processo di certificazione

[1] La richiesta di certificazione di una scuola di polizia è valida per 12 mesi dopo la sua presentazione. Scaduto questo termine, è necessario presentare un'altra richiesta.

[2] Il processo deve essere conforme alla guida per la garanzia della qualità e il riconoscimento di una nuova scuola di polizia nonché ai relativi documenti. È possibile ottenere questa documentazione presso l'organo responsabile, nella sua sede legale di Neuchâtel.

Articolo 10 Se dopo la conclusione di un audit non si raggiunge il consenso in merito ai suoi risultati, la Presidenza della commissione d'esame nazionale e la Direzione della scuola di polizia si incontrano per un colloquio di conciliazione. Se non dovessero giungere a una valutazione condivisa, la decisione in ultimo grado spetta all'organo responsabile (Commissione paritetica).

Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Neuchâtel, 10 dicembre 2021

Per la Commissione paritetica

Fritz Lehmann
Presidente a.i.